

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 1962

(74^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente ALBERTI

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di un Collegio di revisori di conti presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia » (2157) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 771, 772, 773, 774
CAROLI	772, 773
CRISCUOLI	773
D'ALBORA	771, 772
FRANZINI	772
LOMBARDI	773
LOMBARI	773
ROSATI, <i>relatore</i>	772, 774
SCOTTI	772

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Alberti, Bonadies, Caroli, Criscuoli, D'Albora, Franzini, Indelli, Lombardi, Lombari, Pignatelli, Rosati, Scotti, Tibaldi e Zanardi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Santero.

LOMBARDI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un Collegio di revisori di conti presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia » (2157)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di un Collegio di revisori di conti presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ».

Nella seduta di ieri, accantonato l'esame dell'articolo 1, la Commissione ha respinto un emendamento del relatore al secondo comma dell'articolo 2.

Ricordo che da parte dei senatori Gatto, Criscuoli e D'Albora è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere al secondo comma dell'articolo 2 le parole: « e della Giunta esecutiva, solo in sede di elaborazione e variazioni di bilancio ».

D'ALBORA. L'emendamento testè letto dal Presidente ha carattere troppo re-

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)74^a SEDUTA (4 ottobre 1962)

strittivo dei casi in cui i revisori dei conti possono partecipare alla Giunta esecutiva; pertanto, propongo di aggiungere al secondo comma dell'articolo 2 le parole: « e possono partecipare alle riunioni della Giunta esecutiva ».

Si intende che ritiro la mia firma all'emendamento presentato dal senatore Gatto.

S C O T T I . È stato già osservato nel corso della precedente seduta da colleghi più competenti di me che i revisori dei conti possono partecipare alle riunioni della Giunta esecutiva quando la Giunta lo ritenga necessario. Non ritengo quindi necessario apportare modifiche all'articolo 2.

Dichiaro, pertanto, che voterò contro gli emendamenti in discussione.

R O S A T I , *relatore*. Presento il seguente emendamento aggiuntivo dopo il secondo comma dell'articolo 2: « Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti può partecipare anche alle riunioni della Giunta esecutiva ».

Al termine della precedente seduta è stato respinto un mio emendamento tendente a far partecipare i revisori dei conti alle riunioni della Giunta esecutiva.

Assunte maggiori informazioni presso illustri colleghi del Senato, posso dire che questa partecipazione si ha già in molti enti.

Ho pertanto ritenuto opportuno presentare l'emendamento di cui ho dato lettura e che rappresenta una via di mezzo rispetto a quanto era stato proposto da me, ed accettato dal Sottosegretario Santero e da altri colleghi, perchè ritengo che l'invito a presenziare alle riunioni della Giunta esecutiva non deve pervenire ai revisori dei conti dal Presidente dell'O.N.M.I.. Inoltre, limitando la partecipazione al Presidente del Collegio dei revisori dei conti, si riduce quell'onere finanziario che aveva suscitato la perplessità di qualche collega.

F R A N Z I N I . Ritengo che nel corso della precedente seduta si sia commesso un grosso errore, respingendo l'emendamento del relatore. Se la votazione avvenisse

oggi, alla luce delle informazioni assunte voterei senz'altro a favore.

Poichè ritengo che la Camera dei deputati provvederà a correggere il testo nel senso dell'emendamento formulato dal senatore Rosati e, quindi, il disegno di legge dovrà tornare al nostro esame, propongo di approvare l'articolo 2 senza apportarvi alcuna modifica.

D' A L B O R A . Onorevole Presidente, in realtà se non avessimo detto nulla, la presenza dei revisori dei conti sarebbe stata regolata dalla prassi e dalla legge, cioè i revisori avrebbero partecipato alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva a seconda delle loro necessità di verifica e di controllo.

P R E S I D E N T E . Ma nell'articolo 2 è detto semplicemente che « i revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio centrale »!

D' A L B O R A . Questa è appunto una limitazione perchè stabiliamo che i revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio centrale, ma non a quelle della Giunta esecutiva.

Si è svolta un'ampia discussione sull'opportunità che i revisori partecipino o meno alle riunioni della Giunta esecutiva, in considerazione del fatto che non hanno voto deliberativo, ma solo una funzione di controllo.

Ritengo che l'emendamento da me presentato rimedi all'ingiusta limitazione contenuta nell'articolo 2 perchè concede ai revisori dei conti il diritto di partecipare anche alle riunioni della Giunta esecutiva quando lo ritengano necessario e non solamente in sede di elaborazione e di variazioni di bilancio.

C A R O L I . Al contrario del senatore Franzini, ritengo che nel respingere l'emendamento presentato nel corso della precedente seduta dal senatore Rosati, non si sia commesso un errore. Sono dell'avviso, infatti, che sia superfluo stabilire nella legge che i revisori dei conti possano o debba-

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

74ª SEDUTA (4 ottobre 1962)

no partecipare anche alle sedute della Giunta esecutiva. Se questo rientra nei loro compiti generali e generici possono farlo senza che questo debba essere fissato nella legge, se non rientra nei loro compiti, che peraltro sono fissati nello stesso articolo 2, non comprendo perchè si insiste nel proporre emendamenti.

Desidero inoltre far osservare che qualora approvassimo l'emendamento D'Albora non faremmo che creare una maggiore confusione. Infatti l'aggiunta: « e possono partecipare alle riunioni della Giunta esecutiva », cosa significa? Che mentre la partecipazione alla Giunta esecutiva è facoltativa, quella al Consiglio centrale è invece obbligatoria?

Le riunioni del Consiglio centrale senza la presenza dei revisori dei conti sono valide o no? Ieri era stato risposto che sono valide; oggi invece si potrebbe ritenere il contrario!

P R E S I D E N T E. Dire: « assistono » non significa dire che i revisori debbano necessariamente essere presenti alle riunioni del Consiglio centrale!

C A R O L I. Ma se diciamo che « possono partecipare » alle riunioni della Giunta esecutiva e « assistono » a quelle del Consiglio centrale, in questo secondo caso si tratta di un obbligo e le riunioni di quell'organo non sarebbero valide se non fossero presenti i revisori dei conti.

C R I S C U O L I. Sono del parere che l'emendamento presentato nella precedente seduta dal senatore Gatto e da me sottoscritto, risolva la questione e raggiunga lo stesso scopo che si era proposto il relatore.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, procediamo ora alla votazione dei singoli emendamenti che sono stati presentati all'articolo 2.

L O M B A R I. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro di essere contrario a tutti gli emendamenti presentati, per le

ragioni che poc'anzi ha esposto il senatore Caroli. I revisori dei conti hanno una funzione ben specificata in tutte le leggi istitutive di enti e particolarmente nel presente disegno di legge. Il Collegio dei revisori dei conti è un organo consultivo e non deliberante, ossia può solo dare dei pareri. In linea generale chi dà dei pareri non deve partecipare al potere esecutivo. Pertanto, l'organo esecutivo deve fare i bilanci, prendere dei provvedimenti tenendo conto dei pareri dei revisori dei conti, ma assumendone tutta la responsabilità.

L O M B A R D I. Dichiaro di essere contrario ad ogni emendamento proposto, ritenendo che il disegno di legge debba essere approvato senza alcuna modifica.

I compiti dei revisori dei conti sono già fissati nell'articolo 2; non occorrono, quindi, ulteriori precisazioni.

P R E S I D E N T E. Metto in votazione l'emendamento presentato dal senatore D'Albora tendente ad aggiungere, al secondo comma dell'articolo 2, dopo le parole: « del Consiglio centrale », le altre: « e possono partecipare alle riunioni della Giunta esecutiva ».

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento presentato dai senatori Gatto e Criscuoli, tendente ad aggiungere allo stesso punto dell'articolo 2 le parole: « e della Giunta esecutiva, solo in sede di elaborazione e variazioni di bilancio ».

(Non è approvato).

Metto infine in votazione l'emendamento presentato dal senatore Rosati, tendente ad aggiungere, dopo il secondo, il seguente comma: « Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti può partecipare anche alle riunioni della Giunta esecutiva ».

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 2, di cui do nuovamente lettura.

Art. 2.

Al Collegio dei revisori dei conti e affidata la revisione della gestione dell'Opera. A tal fine, esso provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa.

I revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio centrale.

Essi possono esercitare le loro funzioni anche individualmente.

(È approvato).

Riprendiamo ora la discussione dell'articolo 1 che, come i colleghi ricorderanno, era stato accantonato perchè il senatore Rosati intendeva proporre un emendamento subordinatamente all'approvazione di quello presentato all'articolo 2.

Per agevolare la discussione, do nuovamente lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

È istituito presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, un Collegio dei revisori dei conti composto:

- 1) da un rappresentante del Ministero del tesoro, Presidente;
- 2) da un rappresentante del Ministero della sanità;
- 3) da un rappresentante del Ministero dell'interno.

Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un supplente.

I membri del Collegio sono nominati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Ai revisori dei conti, oltre al gettone di presenza nella misura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, è assegnato un compenso annuo da determinarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto col Ministro del tesoro.

R O S A T I, *relatore*. Ricordo alla Commissione che avevo presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole: « del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 », le altre: « per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva ». Non essendo stato approvato il mio emendamento all'articolo 2, si intende che nell'emendamento all'articolo 1 vanno soppresse le parole: « e della Giunta esecutiva ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Rosati, il quale risulta così formulato: aggiungere dopo le parole: « del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 », le altre: « per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio centrale ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,15.

Dott MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari